



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Prot. n. 90968 del 15-10-2009

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Via Morpurgo, 4
33100 UDINE

OGGETTO: svolgimento dell'attività di installazione degli impianti elettrici per conto proprio da parte di associazione culturale - Rettifica precedente parere prot. n. 74440 del 19 agosto 2009.

Con messaggio di posta elettronica del 21 settembre 2009 codesta Camera chiede di conoscere, anche alla luce del recente parere reso da questo Ministero con la nota richiamata in oggetto, se la disposizione recata dall'articolo 3, comma 5 del decreto n. 37 del 2008, in materia di uffici tecnici di imprese non installatrici, possa trovare applicazione anche nei confronti di soggetti (nella fattispecie, un ente pubblico) diversi dalle imprese.

Nella citata nota prot. n. 74440 del 19 agosto 2009, ultimo paragrafo, era detto:

<<Circa poi la richiesta dell'associazione in questione di esercitare l'attività di impiantistica esclusivamente con riferimento agli impianti elettrici relativi alle proprie strutture, sembra opportuno evidenziare che tale tipo limitato di abilitazione è previsto, in base alla normativa vigente (art. 3, c. 5, del decreto n. 37/2008), esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane>>.

Tale indicazione, pur rispettosa della lettera della norma, sembra, ad una più attenta riflessione, dovere recedere rispetto all'esigenza di salvaguardare il principio della parità di trattamento di soggetti che si trovino in condizioni identiche.

Tale principio è già stato fatto proprio da questo Ministero, seppure in via incidentale, nell'ambito di un precedente parere (prot. n. 16985 del 24 febbraio 2009), e si ritiene debba essere fatto prevalere.

Deve intendersi, allora, che anche soggetti diversi dalle imprese (amministrazioni pubbliche, organismi di diritto pubblico o privato) possono ottenere l'autorizzazione di cui



all'articolo 3, c. 5 del decreto n. 37 del 2008, purché dispongano di un ufficio tecnico interno rispondente alla definizione recata dall'articolo 2, c. 1, lett. c), del medesimo decreto.

Il parere reso con nota prot. n. 74440 del 19 agosto 2009 è da intendersi rettificato nel senso risultante dalle considerazioni che precedono.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE
F.to Maceroni